

Pubblicato il 31/01/2018

N. 00673/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02308/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2017, proposto da:

Comune di Torrioni, Comune di Altavilla Irpina, Comune di Petruro Irpino, Comune di Ceppaloni, Comune di Tufo, Comune di Santa Paolina, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carla Silano, con la quale elettivamente domiciliano in Mirabella Eclano alla via Calore n.103 e perciò domiciliati per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Regione Campania e Comune di Chianche, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1.della Delibera della Giunta Regionale n.123 del 07.03.2017, conosciuta in data 13.03.2017, data di pubblicazione sul BURC n.22 del 13.03.2017- parte I Atti della Regione Campania, oggetto dell'atto "Programmazione interventi di realizzazione impianti per il trattamento della frazione organica a valere sulle risorse FSC 2014/2020 – Settore Ambiente - Intervento Strategico -

“impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi”;

2. di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra procedimentale e comunque connesso degli organi ed enti preposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, all'udienza odierna, la difesa di parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la notificazione del ricorso introduttivo alle parti intimare, allegando di essere incorsa in errore scusabile circa il formato digitale della sottoscrizione da apporre all'anzidetto ricorso ai fini della sua notificazione, nell'ambito del processo amministrativo telematico (d'ora in poi, PAT) in vigore dal 1° gennaio 2017;

RILEVATO che, **sebbene il ricorso introduttivo in formato digitale inserito nel fascicolo telematico risulti sottoscritto con firma digitale in formato PADES in conformità alle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico** (d.p.c.m. n.40/2016, allegato A), **la copia del ricorso predisposta, e inoltrata, ai fini della notificazione alle parti intimare** (Regione Campania e Comune di Chianche) **è stata, invece, sottoscritta con firma digitale in formato CADES** (estensione del file: *.pdf.p7m);

RILEVATO che la difesa attorea ha prodotto copia cartacea, rispettivamente, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo p.e.c. del 12/05/2017 eseguita, ai sensi della l. n.53/1994, dell'atto introduttivo (e dei relativi allegati) nei confronti della Regione Campania e del Comune di Chianche;

RILEVATO che le parti intimare non si sono costituite;

CONSIDERATO che la firma digitale in formato CADES non è estranea al nostro ordinamento processuale, essendo, anzi, il formato prescelto dal modello processuale – il processo civile e, segnatamente, il processo civile telematico (P.C.T.) - cui si ispira il processo amministrativo e a cui la disciplina di quest'ultimo rinvia (art.39 c.p.a.);

RITENUTO che, in ogni caso, in ragione del fatto che il ricorso introduttivo risulta sottoscritto con firma digitale, seppure apposta con due formati diversi (PADES per il deposito nel fascicolo digitale; CADES per la notifica ai sensi della l. n. 53/1994), non sia integrata, nella fattispecie, né l'ipotesi di inesistenza né quella della nullità del ricorso (specificamente prevista, infatti, in caso di omessa sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art.44, comma 1 lett. a), c.p.a.);

RITENUTO che neppure ricorra, in difetto di una specifica previsione di legge, una ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo (art.156, comma 1, c.p.c.; art.44, comma 4 c.p.a.) o di nullità per inidoneità della notificazione, perché mancante dei requisiti formali indispensabili, al raggiungimento dello scopo (art.156, comma 2, c.p.c.);

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie possa discorrersi di irregolarità della notificazione determinata dall' inosservanza delle specifiche tecniche del PAT, costituenti prescrizioni di rango subregolamentare;

EVIDENZIATO, altresì, che ai sensi dell'art. 14, co. 2, del richiamato d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 “le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611” (indirizzi PEC contenuti nel registro PP.AA. “ReGInde” e non più nel “Registro IPA”) e che, in ogni caso, è possibile eseguire, anche nell'ambito del PAT, la notificazione degli atti processuali con modalità non telematiche, salvo poi depositare nel fascicolo informatico la copia informatica (*id est* la scansione

del documento cartaceo con relativa asseverazione di conformità) degli atti relativi alla notificazione (art.14, comma 5, d.m. 16 febbraio 2016 n.40);

RITENUTO, conclusivamente, che, anche in considerazione della circostanza per cui, all'atto della notifica in parola, il processo amministrativo telematico (PAT) era in vigore solo da pochi mesi, la parte ricorrente sia incorsa, nella notificazione dell'atto introduttivo, in una irregolarità e che questa sia imputabile ad errore scusabile, con conseguente rimessione in termini della parte;

Letto l'art.37 c.p.a.,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), così provvede:

a) rimette in termini la parte ricorrente per la notificazione del ricorso introduttivo e, per l'effetto, ordina che essa provveda all'anzidetta notificazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché al deposito della copia notificata del ricorso nel successivo termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuta notificazione;

b) fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 4 luglio 2018.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Olindo Di Popolo, Consigliere

L'ESTENSORE
Ida Raiola

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

